



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



IL PROFESSIONISTA MEDIATORE NELLE CRITICITÀ FAMILIARI

Come la mediazione può aiutare le
famiglie a superare i momenti critici

SUCCESSIONE EREDITARIA E DIVISIONE DEI BENI CASI PRATICI

Flavia Silla

28 settembre 2023

*«NON DIRE DI CONOSCERE A FONDO UNA PERSONA
FINCHE' NON HAI DIVISO CON LEI UN'EREDITA'»*

(Johann Kasper Lavater,
scrittore, filosofo e teologo svizzero
1741- 1801)

Aspetti emotivi nella divisione ereditaria

1. **L'interesse personale retrocede rispetto all'interesse familiare** diretto a raggiungere obiettivi anche a lungo termine (intervento/pressione di familiari del coerede);
2. è occasione di **confronto tra coeredi circa il raggiungimento di determinate performance nella vita;**
3. È occasione di **valutazione del comportamento in vita adottato dal de cuius.** Si sprigionano le **aspettative, le speranze, le delusioni, le ferite e le umiliazioni di ciascun coerede;** ritornano vividi una serie di ricordi anche negativi che si erano temporaneamente seppelliti, in termini di parole dette e di attribuzioni patrimoniali e personali ricevuti da alcuni coeredi e non da altri;

Aspetti emotivi nella divisione ereditaria

4. si scopre **chi sono effettivamente i coeredi al di là dell'apparenza** («miseria» e «nobiltà» di ciascuno soprattutto nelle piccole cose) con conseguente sensazione di delusione e di amarezza in capo ad alcuni dei coeredi;
5. effetti sulla **c.d. famiglia allargata** (figli di primo letto e di secondo letto, guerra ai nuovi coniugi (compagni e compagne);
6. **interesse di uno o più coeredi a rimanere in condivisione dei beni e interesse contrario alla immediata divisione da parte di altri e interesse alla vendita dei beni;**
7. rilevanza della **salute, dell'età e dell'attività o ufficio svolta/o del coerede.**;
8. **accentuazione dello stile negoziale di ciascuna parte in conflitto**

I quattro stili negoziali applicabili alle parti di una comunione ereditaria

- I comportamenti delle persone in conflitto possono essere riconducibili a **quattro tipologie**:

a) l'accomodante: è l'atteggiamento di chi sceglie di adattarsi; così facendo tende a perdere potere perché spinge l'altro a chiedere sempre di più: la conseguenza è quella di dar luogo ad una **insoddisfazione del primo**).

Per l'accomodante **il rapporto con l'altro è molto importante** e quindi mette sullo sfondo il problema oggetto del conflitto. In una trattativa da posizione **NON AGISCE DA UNA POSIZIONE DI FORZA ED E' PERDENTE**.



I quattro stili negoziali applicabili alle parti di una comunione ereditaria

b) l'attaccante: è l'atteggiamento di chi ha come **OBIETTIVO QUELLO DI PREVALERE E VINCERE;** dà rilievo **solo ai propri interessi,** vede l'altro come un nemico da abbattere e si concentra escusivamente sul motivo per cui l'altro ha torto.

Crea disagio nella relazione con l'altro e gli altri: è causa nell'altra parte dell'insorgenza di meccanismi di frustrazione e dunque di pensieri e atteggiamenti di rivalsa e di vendetta.

I quattro stili negoziali applicabili alle parti di una comunione ereditaria

c) l'irremovibile: è l'atteggiamento di chi si trincerava dietro le proprie posizioni volendo sentirsi solo rafforzato.

Non desidera prevalere sull'altro, vuole solo SFIANCARLO, PORTANDOLO A CREDERE DI AVERE TORTO;

d) l'evitante: è l'atteggiamento di chi non vuole affrontare il conflitto e dunque lo ignora sperando che svanisca da solo.

Nell'evitare il conflitto tende A RIMANDARE SEMPRE IL MOMENTO IN CUI AFFRONTARLO. COSÌ FACENDO, però NON MIGLIORA LA RELAZIONE TRA LE PERSONE E NON RISOLVE IL PROBLEMA.

Divisione ereditaria contrattuale

Il professionista mediatore deve:

- a) armarsi di pazienza;
 - b) accertarsi che tutti i coeredi siano partecipi al tavolo negoziale;
 - c) allontanarsi dalla trattativa di posizione,
 - d) ricordarsi che **le parti sono tutte persone fisiche** con vissuti diversi;
 - e) concentrarsi sugli **interessi e sui bisogni** di ciascuna parte
 - f) **separare le parti dal problema**
-

Divisione ereditaria contrattuale

- g) adottare **criteri oggettivi** in sede di divisione negoziale;
- h) cercare di adottare **soluzioni vantaggiose per tutte le parti**;
- i) sviluppare **molte opzioni**;
- i) non farsi cogliere impreparato/a sulle norme di diritto ereditario

La comunione ereditaria – Alcuni concetti

- La presenza di più eredi e la mancanza di disposizioni testamentarie con cui il de cuius ha diviso integralmente i suoi beni determina la nascita della comunione ereditaria.
- Nessuno degli eredi può infatti dichiarare di godere della proprietà solitaria di questo o di quel bene del patrimonio caduto in successione.
- Nella comunione ereditaria ciascun coerede è titolare insieme agli altri di un diritto commisurato alla quota sull'intero.

La comunione ereditaria – Alcuni concetti

- Ogni coerede concorre nei vantaggi e nei pesi relativi alla cosa in comune in proporzione alla quota.
- Si rammenta che in sede di testamento il testatore può attribuire ai diversi coeredi una differente frazione; però se qualche coerede è anche legittimario, il testatore non può pregiudicare la quota intangibilmente riservata a quest'ultimo dalla legge.
- Il legittimario pretermesso partecipa alla comunione solo dopo che abbia vinto l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della legittima.

La comunione ereditaria – Alcuni concetti

- Se il testatore ha disposto solo per una parte dei propri beni, si determinerà con riferimento alla parte del patrimonio non considerata, la successione legittima e avrà luogo una sola comunione alla quale parteciperanno gli eredi testamentari e gli eredi legittimi.
- Non si verifica mai una comunione ereditaria tra eredi e legatari; il legato di diritti su beni determinati si trasmette infatti direttamente al legatario al momento stesso della morte del testatore.
- Se è stato trasmesso a più legatari il diritto di proprietà su un bene, i co-legatari saranno in comunione ereditaria che potrà essere sciolta tramite divisione tra gli stessi.
-



La comunione ereditaria – Alcuni concetti

- Oggetto della comunione ereditaria è il diritto di proprietà e ogni altro diritto reale sui beni comuni.

N.B. La circostanza che si possieda un bene ma si riconosca contestualmente che si è in comunione con gli altri coeredi sul bene stesso non determina mai l'usucapione del bene da parte del primo coerede anche se il possesso ininterrotto è durato per il tempo necessario.

Un'azienda può essere oggetto di comunione ereditaria: si esclude infatti che si formi tra i coeredi un'impresa societaria. In mancanza di manifestazione di volontà da parte dei coeredi, sussiste una semplice comunione ereditaria di azienda.

La comunione ereditaria – Alcuni concetti

- Alla comunione ereditaria si applicano:
 - l'art. 1102 c.c. per cui ciascun coerede può servirsi delle cose comuni oggetto dell'eredità sempre che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne ugualmente uso, secondo il loro diritto;
 - l'art. 1104 c.c. per cui ciascun coerede deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e per l'amministrazione della stessa;
 - l'art. 1105 c.c.: in base al quale si attribuisce ad ogni coerede il diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune. In proposito:
 - ✓ gli atti di ordinaria amministrazione devono essere deliberati dalla maggioranza dei coeredi calcolata secondo il valore delle loro quote. Il testatore può stabilire che in pendenza della comunione l'amministrazione competa ad uno solo o alcuni soltanto dei coeredi;
 - ✓ gli atti di straordinaria amministrazione devono essere deliberati dalla maggioranza dei coeredi che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo dell'eredità.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- **Ciascun coerede può sempre chiedere la divisione.**(art. 713 c.c.). Si tratta di un diritto potestativo cui corrisponde uno stato di soggezione degli altri coeredi.
- **Gli altri partecipanti alla comunione **NON** possono opporsi alla divisione.**
- La situazione di comunione è dunque per sua natura transitoria: **l'indivisibilità può essere ritardata o impedita in ipotesi tipiche** e può dipendere dalla volontà del testatore, dalla decisione del giudice, dalla legge o dalla volontà dei coeredi.
- **L'indivisione può essere convenuta tra coeredi **ma non può durare più di dieci anni dalla morte del *de cuius*.****

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Le difficoltà nell'adottare le decisioni e le discordie tra i coeredi portano molto spesso a voler dividere la comunione ereditaria.
- Tramite la divisione, dunque, ogni coerede ottiene in proprietà esclusiva una parte del bene comune o di beni, prima comuni, di valore pari a quello della quota, spettante a ciascun coerede.
- La comunione ha termine tramite la **divisione giudiziale o convenzionale (contrattuale)**.
- Allo stesso risultato si può giungere tramite altri atti diversi dalla divisione (ad es. trasferimento a titolo oneroso della quota ereditaria da parte di più eredi in favore di altro erede).

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Non dà a luogo alla cessazione della comunione la divisione fatta dal *de cuius* in un testamento (art. 734 c.c.); in questo caso si impedisce l'insorgenza della comunione.
- Soggetti della divisione ereditaria sono tutti i coeredi. Buona parte della dottrina lo deduce dall'art. 724 c.p.c. che prevede il litisconsorzio necessario in caso di divisione giudiziale.
- La divisione ereditaria è atto che eccede l'ordinaria amministrazione per cui in caso di coerede minore saranno i genitori con l'autorizzazione del giudice tutelare a richiederla ovvero il tutore con l'autorizzazione del tribunale.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Nel caso in cui un coerede abbia ceduto la propria quota ad un terzo estraneo e non vi sia stato esercizio del diritto di prelazione o di retratto da parte degli altri coeredi chi parteciperà alla divisione convenzionale ed eventualmente a quella giudiziale? In via generale si ritiene sia il terzo estraneo cessionario della quota essendo, a ben vedere, il solo soggetto interessato alla corretta distribuzione del patrimonio ereditario.
- **Gli effetti della divisione retroagiscono alla data di apertura della successione** e da quel momento ogni coerede è reputato esclusivo proprietario dei beni che compongono la sua quota. **E' come se la comunione con gli altri coeredi non ci fosse mai verificata.**
- Tale effetto si esplica nei riguardi degli altri coeredi e dei terzi.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Come si diceva alla divisione si può pervenire contrattualmente o giudizialmente.
- La divisione contrattuale è la prima modalità che viene utilizzata per sciogliere la comunione ereditaria.
- Solo se i coeredi non raggiungono amichevolmente tale obiettivo, il passo successivo sarà rappresentato dal giudizio di divisione.
- **La normativa non disciplina specificatamente il contratto di divisione:** va comunque adottata, *ad substantiam*, la forma scritta se esso ha ad oggetto beni immobili.
- Inoltre il contratto è soggetto a trascrizione se riguarda beni immobili o beni mobili registrati (in tal caso, la forma è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata)

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Il contratto è nullo qualora manchi il consenso anche di uno solo dei coeredi.
- La divisione contrattuale presuppone una serie di passaggi:
- Il primo passaggio consiste nella **ricostruzione** e inventario della **massa ereditaria**.
- Per assicurare la *parità* fra gli eredi, prima di procedere alla divisione ereditaria delle quote, è necessario che ciascun coerede conferisca nell'asse ereditario **tutti i beni eventualmente ricevuti in vita** dal *de cuius*, e se un coerede era debitore del defunto o degli altri coeredi, anche il suo debito dovrà essere imputato nella divisione ereditaria delle quote. Fanno eccezione gli eredi che, ai sensi dell'art. 724 cod. civ., non sono tenuti alla collazione, o sono stati dispensati dal donante.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Una volta ricostruite le voci attive dell'eredità tramite la collazione, occorre sottrarre i **debiti ereditari**, per ottenere il patrimonio ereditario netto.
- La legge consente di vendere i beni mobili e immobili per procedere al pagamento dei pesi e dei debiti ereditari.
- Se vi sono debiti ereditari relativi alla gestione della comunione ereditaria, da imputare alla quota di un erede, gli altri prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Il secondo passaggio è la **stima dei beni**.
- E' necessario valutare i beni dell'asse ereditario sulla base del **valore venale**, **al momento dell'atto di divisione ereditaria** e non alla data di apertura della successione.
- Tale operazione di stima è di grande rilievo per la divisione di beni immobili; non si deve procedere ad essa se l'atto di divisione ereditaria si riferisce esclusivamente a beni di genere diverso, come per esempio il denaro.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Infine, una volta formate, **le porzioni vengono attribuite a ciascun erede** a cui vengono rimessi anche i documenti relativi ai beni e diritti assegnati.
- Nel caso di divisione ereditaria in quote uguali, l'assegnazione avviene mediante estrazione a sorte. Se è **presente un immobile di difficile divisione**, il contratto può prevedere anche che i coeredi si impegnino a vendere l'immobile e a dividersi il ricavato secondo le rispettive quote.

Divisione e scioglimento della comunione ereditaria

- Se manca l'accordo o se la divisione ereditaria non è stata regolata dal testatore si deve seguire il procedimento disciplinato dal c.p.c. per accertare il diritto di ciascun coerede e per dare concreta attuazione alla divisione.
- Le regole processuali seguono due iter diversi a seconda delle situazioni: Divisione a domanda congiunta quando non c'è controversia sul diritto alla divisione e sulle quote dei coeredi o su questioni pregiudiziali ovvero divisione giudiziale ordinaria quando i coeredi non concordano sugli aspetti precedenti.